



*Roma, 12 settembre 2000*  
Prot. n. DCAPV/342/00  
AC/RB

Alle imprese di armamento  
(eccettuata categoria pesca)  
Alle imprese di volo

### **Circolare n. 21/00-**

**OGGETTO: Art.12 della legge 8.3.2000, n. 53 - Flessibilità dell'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.**

L'articolo 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ha introdotto per le lavoratrici dipendenti la facoltà di utilizzare in forma flessibile il periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4, lettera a, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, posticipando di un mese l'inizio del periodo stesso e, conseguentemente, ugualmente di un mese la ripresa dell'attività lavorativa.

La stessa norma prevede l'emanazione di un decreto interministeriale, che dovrà definire l'elenco dei lavori per i quali detta facoltà sarà preclusa.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la circolare n. 42 del 7 luglio u.s., ha chiarito che la facoltà può essere esercitata anche prima dell'emanazione di detto decreto, purchè ricorrano i seguenti presupposti:

1) assenza di condizioni patologiche che, al momento della richiesta, configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice o del nascituro;

2) assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro da parte della competente Direzione provinciale del lavoro -Servizio ispezione del lavoro- ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1204/71;

3) venir meno delle cause che abbiano portato in precedenza ad un provvedimento di interdizione anticipata nelle prime fasi della gravidanza;



4) assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall'ambiente di lavoro o dall'articolazione dell'orario di lavoro previsto; peraltro, nel caso in cui venga rilevata una situazione pregiudizievole, alla lavoratrice non è consentito, ai fini dell'esercizio dell'opzione, lo spostamento ad altre mansioni ovvero la modifica dell'orario o delle condizioni di lavoro;

5) assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro.

Al fine di esercitare la facoltà prevista dalla legge, le lavoratrici dipendenti da codeste imprese ed aventi diritto all'indennità giornaliera di maternità da parte di questo Istituto, dovranno produrre domanda sia all'impresa che alla competente Sede Compartimentale dell'I.P.S.E.M.A., corredata dalla certificazione richiesta dalla citata circolare ministeriale e cioè:

1) certificazione della competente struttura del Ministero della Sanità ovvero dello specialista ginecologo curante; in tale secondo caso la certificazione dev'essere convalidata dalla competente struttura del Ministero della Sanità;

2) certificazione del medico competente previsto dalle vigenti norme concernenti la salute e la sicurezza sul lavoro.

Entrambe le certificazioni mediche dovranno risultare acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza ed attestare l'assenza di controindicazioni per il lavoro da svolgere; dovranno, cioè, esprimere una valutazione circa la compatibilità delle mansioni e delle relative modalità di svolgimento (ambiente di lavoro, orario di lavoro, distanza e mezzi di collegamento con il posto di lavoro) ai fini della tutela della gestante e del nascituro.

Quanto sopra si comunica anche ai fini della più ampia divulgazione alle lavoratrici interessate.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Maria Clotilde Calamita*